



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

Regolamento per:

IL CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

AREA
CONTRATTUALE :

**DIRIGENZA AREA DELLE FUNZIONI
LOCALI – DIRIGENZA
AMMINISTRATIVA, TECNICA E
PROFESSIONALE DEL SSN**

Sommario :

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento

CAPO I - Dirigenza delle funzioni locali - Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale del SSN

Art. 3 - Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa

Art. 4 - Incarichi di Direzione di Dipartimento

Art. 5 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 6 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa semplice a valenza dipartimentale (UOSVD) e di Unità Operativa semplice quale articolazione di struttura complessa (UOS)

Art. 7 - Incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

CAPO II - Norme comuni agli Incarichi di tutte Le Dirigenze

Art. 8 - Contratto individuale di lavoro e contratto individuale d'incarico

Art. 9 - Valutazione di fine incarico

Art. 10 - Affidamento di incarico diverso

Art. 11 - Cessazione dal rapporto di lavoro

Art. 12 - Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento

Art. 13 - Norme finali

Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 1 **Finalità**

Il presente regolamento definisce le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale, struttura semplice, di natura professionale, sulla base di quanto previsto per la Dirigenza dell'area delle funzioni locali– dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN dal CCNL 17/12/2020, Titolo III, Capo II, artt. 69-73.

Art. 2 **Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento**

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, con le modalità indicate nel presente regolamento e comporta, previo atto scritto del Direttore Generale, la sottoscrizione del contratto individuale di incarico, ad integrazione del contratto di lavoro.

CAPO I **Dirigenza area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN**

Art. 3 **Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa**

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo, secondo la vigente disciplina contrattuale.

2. Sono incarichi di natura gestionale:

- a) Direzione di Dipartimento;
- b) Direzione di Struttura Complessa (SC);
- c) Direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale (SSD) e di Struttura Semplice, quale articolazione di struttura complessa (SS).

3. Sono incarichi di natura funzionale / professionale:

- a) Incarico professionale di alta specializzazione;
- b) Incarico professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;

Art. 4 **Incarichi di Direzione di Dipartimento**

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento è conferibile dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale rinnovabile una sola volta. Il Direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali in materia organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.

3. Nel contratto individuale da stipularsi nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento devono essere specificate le funzioni ed i compiti affidate al capo di Dipartimento, nonché le deleghe affidate dal datore di lavoro ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 e gli adempimenti in materia del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.

4. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direttore di Dipartimento.

Art. 5 Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

1. Gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, ai Dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione, al termine dei cinque anni di servizio, da parte del relativo Collegio Tecnico

2. Gli incarichi di Direttore di Struttura Complessa sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum.

3 Per la proposta il Direttore Amministrativo tiene conto dei seguenti criteri:

- Valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- Professionalità richiesta;
- Attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
- Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- Valutazioni del curriculum e dell'iter formativo e professionale;

5. I criteri di cui sopra sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi.

6. Gli incarichi di Struttura Complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

7. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 73 del CCNL del 17/12/2020 dell'area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN.

Art. 6 Incarichi di Responsabilità di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (SSD) e di Struttura Semplice quale articolazione di struttura complessa (SS)

1. Gli incarichi di Direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale (SSD) e di Struttura Semplice quale articolazione di struttura complessa (SS) sono conferiti dal Direttore Generale ai Dirigenti che abbiano superato il periodo di prova, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del CCNL area funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020.

2. Gli incarichi di Direzione di SSD sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Dipartimento, ove presente, sentiti i Direttori delle Strutture Complesse di afferenza al Dipartimento, condivisa con il Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di Dipartimento, in condivisione con il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

3. Gli incarichi di Responsabili di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Struttura Complessa, ove presente, condivisa con il Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;

- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di SC, in condivisione con il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i Dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo.

Art. 7 Incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore della Struttura di appartenenza, ove presente, condivisa con il Direttore Amministrativo, ai Dirigenti che abbiano superato positivamente il periodo di prova, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del CCNL area funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.

2. Gli incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore della Struttura di appartenenza, in condivisione con il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;

- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo.

CAPO II

Norme comuni

Art. 8

Contratto individuale di lavoro e contratto individuale d'incarico

1. Ai sensi degli art. 67 e 71 comma 4 del CCNL Area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun Dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaurientemente indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) area e disciplina o profilo di appartenenza;
- d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall'art. 71 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure);
- e) gli obiettivi generali da conseguire;
- f) durata del periodo di prova;
- g) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;
- h) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- i) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 86, comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione); voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 86, comma 1, lett. b) (Struttura della retribuzione) del CCNL del 17/12/2020, ove spettanti

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

4. Per i Dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova ove previsto, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 71 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure) del CCNL 17/12/2020.

5. Il conferimento o il rinnovo di un incarico tra quelli indicati nel presente Regolamento comporta la sottoscrizione di un contratto individuale di incarico che integra il contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 e definisce gli aspetti connessi all'incarico conferito quali denominazione, oggetto, obiettivi generali da conseguire, la durata ed il trattamento economico spettante.

6. Nella stipula dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 9 Valutazione di fine incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 76 del CCNL Area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Azienda.

2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro la scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali ed allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 71 del CCNL Area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020.

3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 74 a 81 del CCNL Area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020.

Art. 10 Affidamento di incarico diverso

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 8 del CCNL Area delle funzioni locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN del 17/12/2020 qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare le disposizioni contrattuali e legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico (art. 31 CCNL 17/12/2020 e s.m.i.).

Art. 11 Cessazione dal rapporto di lavoro

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento del limite di che trattasi supera e prevale su qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

Art. 12**Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento**

1. Nella fase di primo avvio e attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui è previsto il Comitato come organo costitutivo, il Direttore Generale procede alla individuazione del Direttore Provvisorio di Dipartimento con nomina di carattere temporaneo.

Il Direttore Provvisorio di Dipartimento viene scelto fiduciarmente dal Direttore Generale fra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento affinché possa essere costituito il Comitato di Dipartimento e definito il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento dura il tempo necessario per formare il Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il funzionamento del Dipartimento secondo la previsione normativa.

La durata dell'incarico provvisorio è prevista in sei mesi, e può essere prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

L'incarico provvisorio termina, in ogni caso, con la formalizzazione del Regolamento, con la costituzione del Comitato, e con la nomina, "a regime", del Direttore di Dipartimento.

Art. 13**Norme finali**

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

Art. 14**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai CC.CC.NN.LL. dell'area delle funzioni locali-dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN vigenti ed alla normativa di riferimento.